



Comune di Piacenza

COMUNE DI PIACENZA

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO EDILIZIA E SUAP

**REGOLAMENTO INERENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 27/01/2025

REGOLAMENTO INERENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

CAPO I – Premessa

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II - Trasparenza, snellezza dell'azione amministrativa. Partecipazione al procedimento

Art. 3 - Titolare del procedimento

Art. 4 - Presentazione ed effetti delle domande e delle Segnalazioni

Art. 5 - Comunicazione di sospensione del procedimento

Art. 6 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

CAPO III - Norme di gestione del procedimento

Art. 7 - Tipologia dei procedimenti

Art. 8 - Termini di formazione del silenzio-assenso

Art. 9 - Termine di conclusione del procedimento

Art. 10 - Condizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 11 - Domande di apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di somministrazione interna degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posti in zone sottoposte a tutela

Art. 12 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

Art. 13 – Subingresso

Art. 14 - Attività di somministrazione in deroga ai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14 ss.mm.ii.

Art. 15 - Comunicazione di riduzione della superficie di somministrazione

Art. 16 - Attività di somministrazione in forma stagionale

Art. 17 - Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche

Art. 18 - Somministrazione al domicilio del consumatore

Art. 19 - Sorvegliabilità

Art. 20 -Aree di somministrazione esterne

CAPO IV - Disposizioni e indirizzi in materia di orari

Art. 21 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 22 - Orari dell'attività di somministrazione nei circoli privati

CAPO V - Norme finali e disposizioni transitorie

Art. 23 - Disposizioni e indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini e per contrastare fenomeni di degrado urbano

Art. 24 - Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Art. 25 - Ordinanze Sindacali

Art. 26 - Sanzioni

Art. 27 - Controlli

Art. 28 - Norma finale

Art. 29 - Entrata in vigore

CAPO I

Premessa

Art. 1 Finalità

1. Le presenti disposizioni sono adottate nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative interne in materia di liberalizzazione delle attività economiche e tutela della concorrenza nonché in applicazione della legge regionale 26.07.03 n. 14 ss.mm.ii. e costituiscono le norme sul procedimento concernente le domande, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) o le comunicazioni relative all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento e riduzione di superficie ed al subingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Si perseguono inoltre le finalità di sviluppo, sostegno e qualificazione riportate all'art. 1, comma 1 della legge regionale 03.10.2023 n. 12.

2. Le presenti norme fissano disposizioni e indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e della somministrazione nei circoli privati .

3. Tali disposizioni tendono ad assicurare, quali valori fondamentali, elevati livelli di qualità della vita ai cittadini, garantendo ordine, sicurezza e quiete pubblica, tutelando nel contempo i legittimi interessi degli operatori del settore meritevoli di tutela, anche premiando comportamenti virtuosi degli stessi.

4. Il presente Regolamento non si applica alle attività escluse dalla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 14/2003 ss.mm.ii..

5. La somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati, riservata esclusivamente ai soci, è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e pertanto esclusa dal presente Regolamento), salvo quanto stabilito al successivo art. 22 in materia di orari.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per "t.u.l.p.s.", il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per "regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.", il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per "legge regionale n. 14 del 2003", la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come modificata dalla legge regionale 21 maggio 2007 n. 6, dalla legge regionale 27 giugno 2014 n. 7 e dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 15;

d) per "legge n. 241 del 1990", la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;

e) per "decreto ministeriale n. 564 del 1992", il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, e successive modifiche ed integrazioni;

f) per "d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222", il decreto legislativo concernente l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

g) per “legge regionale 03.10.2023 n. 12”, la legge regionale “Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14”.

2. Ai fini della presente normativa, per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e quella dei locali frequentabili dai clienti e collegati direttamente all'esercizio di somministrazione, nonché le aree esterne, occupate anche temporaneamente o stagionalmente con tavoli e sedie. Non costituisce superficie di somministrazione quella dei locali destinati a cucina, laboratorio di preparazione dei cibi, servizi igienici, depositi, magazzini e simili.

CAPO II

Trasparenza, snellezza dell'azione amministrativa. Partecipazione al procedimento

Art. 3 Titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, titolare del procedimento è lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Gli uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità procedente.

Art. 4 Presentazione ed effetti delle domande e delle Segnalazioni

1. Le domande, le dichiarazioni, le Segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, coi relativi elaborati tecnici ed allegati, sono presentate esclusivamente in modalità telematica al competente S.U.A.P., che provvede all'inoltro della documentazione alle amministrazioni che intervengono nel procedimento.
2. Lo Sportello Unico Attività Produttive, al momento della presentazione della S.C.I.A., verifica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e rilascia automaticamente la ricevuta di presentazione; a seguito di tale rilascio, l'attività può essere immediatamente avviata;
3. La ricevuta di cui al precedente comma 2 costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, anche ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
4. In caso di presentazione di domanda di autorizzazione, qualora si determini il silenzio-assenso dell'Amministrazione con decorrenza dei termini previsti dalla vigente normativa regionale e sovraordinata, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta telematica di presentazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza ulteriori istanze o diffide.

Art. 5 Comunicazione di sospensione del procedimento

1. Nel caso in cui la domanda o la Segnalazione risultino carenti o incomplete in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro 10 giorni dalla

presentazione della medesima, a dare notizia della sospensione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della Segnalazione.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue: a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica; b) per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, l'invio di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, avvia il procedimento di cessazione dell'attività.

3. Con la comunicazione di sospensione del procedimento, si interrompe la decorrenza del termine di formazione del silenzio-assenso se previsto, nonché del termine per la conclusione del procedimento.

Art. 6 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione o diniego di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., le motivazioni che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio competente ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dal responsabile del Servizio competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine non superiore a 15 giorni, stabilito dall'ufficio competente a seconda dell'urgenza, decorrenti dal ricevimento dell'apposita comunicazione.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii., non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

CAPO III

Norme di gestione del procedimento

Art. 7 Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003 ss.mm.ii., dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii. e del paragrafo 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, sono assoggettati ad autorizzazione:

- a) l'apertura di nuovi esercizi, anche in forma stagionale, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del

2003 ss.mm.ii. in Zone del territorio comunale sottoposte a tutela, come individuate con specifica determinazione dirigenziale; la domanda dovrà essere comprensiva della Notifica sanitaria ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004, ed eventualmente della "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio";

b) l'ampliamento della superficie di somministrazione interna di esercizi già autorizzati e collocati nell'ambito di Zone del territorio comunale sottoposte a tutela, come individuate con specifica determinazione dirigenziale;

c) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a); anche per tale fattispecie, la domanda dovrà essere comprensiva della Notifica sanitaria ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004, ed eventualmente della "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio".

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 ss.mm.ii., dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii. e del paragrafo 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, sono assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), con l'avvio immediato della medesima:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di somministrazione delle attività inserite in Zone del territorio comunale NON sottoposte a tutela, così come individuate con specifica Determinazione dirigenziale; la Segnalazione dovrà essere comprensiva della Notifica sanitaria ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004, ed eventualmente della "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio";

b) il subingresso in attività già esistenti su tutto il territorio comunale; la Segnalazione dovrà essere comprensiva della Notifica sanitaria ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004, ed eventualmente della "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio";

c) l'ampliamento su area esterna, sia essa privata o pubblica (in quest'ultimo caso previo ottenimento della relativa concessione per occupazione di suolo pubblico), della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a).

3. Sono assoggettate alla sola Comunicazione la riduzione della superficie di somministrazione, la modifica della compagine societaria o del preposto, nonché la cessazione di attività esistenti.

4. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 ss.mm.ii., non sono soggette ad autorizzazioni né a S.C.I.A. le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre strutture simili di accoglienza o sostegno. Le medesime sono soggette esclusivamente alla Notifica sanitaria, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004.

Art. 8 Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;

b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni.

2. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, verificata la mancanza di un requisito di legge, di adottare provvedimenti di autotutela.

Art. 9 Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito in sessanta giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza completa e corredata della documentazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle presenti disposizioni. Nel caso di domanda incompleta e successivamente integrata, il termine di 60 giorni è da intendersi sospeso con la richiesta di integrazione documentale e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione della domanda.

2. Nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, la cessazione dell'attività, è stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii..

Art. 10 Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 14 del 2003 ss.mm.ii. è obbligatorio ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, e, nel caso in cui sia necessario il rilascio della relativa autorizzazione, le condizioni di sorvegliabilità di cui al D.M. 564 del 1992, costituiscono requisito imprescindibile e vengono pertanto accertate preventivamente al rilascio del predetto provvedimento espresso, ove possibile.

2. Per le attività di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento, il cui esercizio è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 ss.mm.ii., debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Art. 11 Domande di apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di somministrazione interna degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posti nelle zone sottoposte a tutela

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, sono rilasciate dal Dirigente del Servizio Edilizia e SUAP secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale 14 del 2003 ss.mm.ii..

2. Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni di cui sopra sono presentate in modalità telematica mediante la piattaforma in uso al Comune e devono essere comprensive di tutti gli allegati tecnici ed amministrativi necessari.

3. La domanda deve essere compilata dal richiedente secondo le indicazioni contenute nella legge regionale 14/03 ss.mm.ii. e nelle presenti norme.

4. Nella domanda l'interessato deve comunque dichiarare:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'art. 6 della legge regionale n.14/03 ss.mm.ii. e agli articoli 11 e 92 del TULPS;
- b) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, in caso di società o ditta individuale;
- c) la superficie di somministrazione, sia interna che esterna;
- d) l'indicazione di eventuali locali non aperti al pubblico posti all'interno dell'esercizio;
- e) che l'attività dell'esercizio tiene conto delle disposizioni della legge n. 13 del 9/01/1989 e sue modificazioni e integrazioni, o che la legge stessa non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto.

5. All'istanza di cui al comma precedente dovranno essere necessariamente allegati:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato;
- b) relazione tecnica descrittiva, firmata da tecnico abilitato;
- c) dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14 ss.mm.ii.;
- d) eventuale copia attestato di partecipazione a corso abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- e) autocertificazione dell'eventuale delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003 ss.mm.ii., nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento ai sensi del D.lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 159/2011 in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 della Legge Regionale 14/03 ss.mm.ii.;
- f) copia documento di identità dei soggetti che hanno compilato l'autocertificazione, qualora non abbiano provveduto a firmare digitalmente la stessa;
- g) eventuale documentazione di impatto acustico o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della Legge 26/10/1995 n. 447, redatte da tecnico competente in acustica;
- h) qualora la superficie di somministrazione interessi anche l'area esterna, che sia essa pubblica o privata, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico preventivamente ottenuta da parte del preposto ufficio o la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dello spazio privato, che fornisce il proprio assenso al posizionamento di tavoli e sedie e all'utilizzo del medesimo per la somministrazione di alimenti e bevande.

6. Qualora dagli accertamenti eseguiti dall'ufficio risulti la mancanza di un requisito cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione, si procede all'adozione del provvedimento di diniego, previa comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 10.bis della legge 241/90 ss.mm.ii..

7. Ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 14/2003 ss.mm.ii., non sono soggette ad autorizzazione le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.8. Le medesime sono soggette esclusivamente alla Notifica sanitaria, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004.

Art. 12 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.:

- a) l'apertura e il trasferimento di sede in Zone del territorio comunale NON sottoposte a tutela, come individuate con specifica Determinazione dirigenziale;

- b) il subingresso in attività esistenti, in tutte le zone del territorio comunale;
- c) l'ampliamento della superficie di somministrazione su area esterna, per gli esercizi posti in Zone sottoposte a tutela, e della superficie interna ed esterna, per gli esercizi in tutte le altre zone del territorio comunale;
- d) i casi di cui al successivo art. 14.

2. Le Segnalazioni Certificate di inizio attività di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, devono essere presentate in modalità telematica mediante la piattaforma in uso al Comune e devono essere comprensive di tutti allegati tecnici ed amministrativi necessari .

3. Nella Segnalazione Certificata di inizio attività l'interessato deve dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, e in particolare:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 L.R. 14/03 ss.mm.ii. , artt. 11 e 92 TULPS;
- la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 14/03 ss.mm.ii.;
- gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, in caso di società o ditta individuale;
- l'indicazione di eventuali locali non aperti al pubblico posti all'interno dell'esercizio;
- la superficie di somministrazione, sia interna che esterna;
- che l'attività dell'esercizio tiene conto delle disposizioni della legge n. 13 del 9/01/1989 e sue modificazioni.

4. Alla Segnalazione di cui al comma precedente, relativa a nuove apertura e trasferimento di sede, dovranno comunque essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato;
- b) relazione tecnica descrittiva, firmata da tecnico abilitato;
- c) la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14 ss.mm.ii.;
- d) eventuale copia attestato di partecipazione a corso abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- e) eventuale autocertificazione del delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003 ss.mm.ii., nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento ai sensi del D.lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 159/2011 , in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 Legge Regionale 14/03 ss.mm.ii.;
- f) copia documento d'identità dei soggetti che hanno compilato l'autocertificazione, qualora non abbiano provveduto a firmarla in modalità digitale;
- g) eventuale documentazione di impatto acustico o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della Legge 26/10/1995 n. 447, redatte da tecnico competente in acustica;
- h) qualora la superficie di somministrazione interessi anche l'area esterna, che sia essa pubblica o privata, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico preventivamente ottenuta da parte del preposto ufficio

o la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dello spazio privato, che fornisce il proprio assenso al posizionamento di tavoli e sedie e all'utilizzo del medesimo per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 160/2010 ss.mm.ii., la ricevuta inerente la presentazione telematica della Segnalazione costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'Amministrazione.

6. Ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 14/2003 ss.mm.ii., non sono soggette a S.C.I.A. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno. Le medesime sono soggette esclusivamente alla Notifica sanitaria, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004.

7. Copia della S.C.I.A. e della relativa ricevuta di presentazione, che costituisce titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività, devono essere esposte nell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 13 Subingresso

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/03 ss.mm.ii., il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della legge 241/90 ss.mm.ii., sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 14/03 ss.mm.ii. e degli artt. 11 e 92 del TULPS.

2. Nella comunicazione di subingresso, l'interessato dovrà dichiarare, tra l'altro:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 L.R. 14/03 ss.mm.ii. e artt. 11 e 92 TULPS;
- in caso di società o di ditta individuale, gli estremi di iscrizione al Registro Imprese;
- la sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 8, comma 5, della legge regionale 14/03 per l'esercizio dell'attività;
- la superficie di somministrazione, sia interna che esterna;
- eventuali locali non aperti al pubblico esistenti nell'esercizio;
- che l'attività dell'esercizio tiene conto delle disposizioni della legge n. 13 del 9/01/1989 e sue modificazioni e integrazioni, o che la legge stessa non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto.

3. Alla comunicazione di subingresso dovrà essere comunque allegata:

- copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto, nonché di eventuali atti di fusione, donazione, ecc, stipulati nelle forme di legge (in attesa della registrazione dell'atto è possibile produrre dichiarazione notarile, contenente gli elementi sufficienti ad identificare i contraenti, l'azienda e la decorrenza degli effetti dell'atto);
- eventuale copia dell'attestato di partecipazione a corso di formazione finalizzato a dimostrare il possesso del requisito professionale obbligatorio;
- autocertificazione dell'eventuale delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003 ss.mm.ii., nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i

quali è previsto l'accertamento ai sensi del D.lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 159/2011, in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 Legge Regionale 14/03 ss.mm.ii.;

- Copia documento d'identità dei soggetti che hanno compilato l'autocertificazione, qualora non abbiano provveduto a firmarla in modalità digitale;
- eventuale dichiarazione in ordine al mantenimento dei requisiti previsti dai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14 ss.mm.ii.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al rispetto della vigente normativa in materia di zonizzazione acustica;
- qualora la superficie di somministrazione interessi anche l'area esterna, che sia essa pubblica o privata, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico preventivamente ottenuta da parte del preposto ufficio o la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dello spazio privato, che fornisce il proprio assenso al posizionamento di tavoli e sedie e all'utilizzo del medesimo per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della Legge regionale n. 14/2003 ss.mm.ii., potrà ottenerli entro i sei mesi concessi dalla legge per l'inizio attività, termine prorogabile di altri sei mesi per casi di forza maggiore. Nel frattempo l'attività deve rimanere sospesa.

5. In caso di subingresso per causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 sopra citato, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel frattempo gli eredi potranno esercitare l'attività, presentando apposita comunicazione al competente Servizio del Comune, e/o eventualmente anche cedere l'azienda. Passati i sei mesi o il periodo di proroga concessa, in carenza dei requisiti professionali, l'attività dovrà essere sospesa. La sospensione per un periodo superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Il subentrante, purchè in possesso dei requisiti di legge, può disporre dell'azienda mediante atti di cessione o di affitto, ecc, senza dover necessariamente iniziare l'attività.

7. Copia della S.C.I.A. e della relativa ricevuta di presentazione devono essere esposte nell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 14 Attività di somministrazione in deroga ai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14 ss.mm.ii.

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 14/2003 ss.mm.ii., i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si applicano per le seguenti fattispecie:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione viene esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempre che alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal vigente Codice della Strada, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'attività sia svolta dal titolare della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;
- d) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ss.mm.ii. (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
- e) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico;
- f) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 14/2003 ss.mm.ii.;
- g) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 10 della medesima legge regionale 14/2003 ss.mm.ii.;
- h) al domicilio del consumatore.

Art. 15 Comunicazione di riduzione della superficie di somministrazione

1. La comunicazione di riduzione della superficie di somministrazione deve essere presentata in modalità telematica mediante la piattaforma in uso al Comune e deve essere comprensiva di tutti allegati tecnici ed amministrativi necessari, unitamente a planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, dalla quale risulti la riduzione effettuata.
2. Nella comunicazione l'interessato deve almeno dichiarare la misura della riduzione di superficie di somministrazione e dovrà allegare, unitamente alla planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, copia documento d'identità del soggetto interessato.
3. Copia della Comunicazione e della relativa ricevuta telematica di presentazione devono essere conservate nell'esercizio, unitamente al titolo autorizzatorio che legittima lo svolgimento dell'attività, ed esibite a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 16 Attività di somministrazione in forma stagionale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di attività stagionali.
2. L'attività di somministrazione in forma stagionale può essere svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.

Art. 17 Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 14/03 ss.mm.ii., è vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume negli esercizi

operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili, luoghi di convegno e nei casi di attività di somministrazione esercitata in forma temporanea ai sensi dell'art. 10 della legge 14/03 ss.mm.ii..

2. L'attività di somministrazione di bevande alcoliche può essere interdetta dal Sindaco anche in altri casi specifici, diversi da quelli indicati al precedente comma 1, per comprovate esigenze di interesse pubblico.

Art. 18 Somministrazione al domicilio del consumatore

1. Per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore, oltre alla sua privata dimora, s'intende il locale in cui il consumatore stesso si trovi per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di convegni, congressi, cerimonie.

2. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente la somministrazione al domicilio del consumatore, l'interessato, oltre a dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/03 ss.mm.ii. , dovrà indicare il luogo di preparazione dei pasti che somministra o dichiarare di acquistare i pasti presso ditte autorizzate.

Art. 19 Sorvegliabilità

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 14/03 ss.mm.ii., la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità di cui ai decreti ministeriali n. 564/92 e n. 534/94 viene accertata dagli agenti di polizia locale:

- nel caso in cui sia necessario il rilascio di autorizzazione (nuova apertura, trasferimento e ampliamento della superficie di somministrazione interna in Zone soggette a tutela), prima del rilascio dell'autorizzazione stessa;

- nel caso in cui sia possibile procedere con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (nuova apertura, trasferimento ed ampliamento della superficie di somministrazione interna ed esterna in Zone non soggette a Tutela; ampliamento della superficie di somministrazione esterna su area privata in Zona soggetta a Tutela; subingresso in tutte le Zone del territorio comunale), successivamente alla presentazione della suddetta S.C.I.A..

Art. 20 Aree di somministrazione esterne

1. In tutte le zone del territorio comunale, l'utilizzo di aree esterne, sia pubbliche che private e private di uso pubblico, per la collocazione di tavoli e sedie finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a S.C.I.A. di ampliamento della superficie di somministrazione nella quale l'interessato:

- indica il periodo dell'anno in cui lo spazio esterno viene utilizzato;
- dichiara di avere la disponibilità dell'area esterna occupata (concessione per occupazione suolo pubblico o atto di assenso da parte del proprietario dell'area interessata dall'ampliamento).

2. Alla Segnalazione dovranno essere necessariamente allegati:

- planimetria, firmata da un tecnico abilitato, relativa dell'area occupata con indicazione della superficie di somministrazione;
- in caso di occupazione di area privata di proprietà di terzi, documentazione comprovante la disponibilità dell'area occupata.

3. Nell'ipotesi di spazio pubblico, la disponibilità dell'area consiste nella concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune ai sensi del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

CAPO IV

Disposizioni e indirizzi in materia di orari

Art. 21 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 14/2003 ss.mm.ii., gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, fatto salvo quanto stabilito dai seguenti commi.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

3. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.

4. Il dirigente competente, sulla base degli accertamenti delle forze dell'ordine in merito al disturbo alla quiete pubblica provocato, anche indirettamente, dall'attività di pubblici esercizi, nonché di accertamenti dell'ARPAE sul superamento dei limiti di rumore di zona derivanti da tali attività, adotta coerenti misure per limitare, graduando a seconda dei casi, la fascia oraria di attività dei medesimi, disponendo un anticipo della chiusura fino alle ore 23 e/o un posticipo dell'apertura fino alle ore 7,00. Le limitazioni possono riguardare anche solamente lo svolgimento dell'attività sulle aree esterne.

5. Nel caso di persistente disturbo o di superamento dei limiti di rumore, la fascia oraria di attività potrà essere ulteriormente ridotta anticipando la chiusura fino alle ore 22 e/o posticipando l'apertura fino alle ore 8.

6. Ulteriori accertamenti di disturbo comporteranno la sospensione dell'attività per periodi da 7 a 15 giorni.

7. Per gli esercizi posti all'interno del centro storico e lungo la viabilità perimetrale alla cerchia muraria (via IV Novembre, viale Patrioti, piazzale Roma, via la Primigenita, viale Sant'Ambrogio, via Legione Zanardi Landi, via XXI Aprile, piazzale Torino, via XXIV Maggio), le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nei dehors esterni al pubblico esercizio (tavoli, sedie, gazebo, ombrelloni ecc.) seguono di regola gli orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio, fermo restando che le stesse devono cessare entro le ore 00,30, salvo che il locale disti almeno 200 mt. dalla più vicina abitazione (la distanza viene calcolata in linea retta tra i muri perimetrali più vicini), oppure nel caso i suddetti dehors siano costituiti da struttura completamente chiusa e insonorizzata, ricompresa nella documentazione di impatto acustico.

Le predette attività potranno protrarre l'orario di apertura negli spazi esterni fino alle ore 02,00, ma solo nel caso garantiscano la presenza, per ciascun esercizio attivo, di almeno un operatore avente idoneo requisito professionale (steward), incaricato di attività di controllo e monitoraggio, nel rispetto della sicurezza e della quiete pubblica.

In ogni caso il titolare dell'esercizio dovrà fare in modo che gli spazi esterni non siano più utilizzati al termine dell'attività di somministrazione. La clientela dovrà essere adeguatamente informata, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, della disciplina oraria del presente comma.

8. Per tutti gli esercizi non ricadenti nella fattispecie di cui al precedente comma 7, le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nei dehors esterni al pubblico esercizio (tavoli, sedie, gazebo, ombrelloni ecc.) seguono di regola gli orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio, fermo restando che le stesse devono cessare entro le ore 1,00, salvo che il locale disti almeno 200 mt. dalla più

vicina abitazione (la distanza viene calcolata in linea retta tra i muri perimetrali più vicini), oppure nel caso i suddetti dehors siano costituiti da struttura completamente chiusa e insonorizzata, ricompresa nella documentazione di impatto acustico. Il titolare dell'esercizio dovrà fare in modo che gli spazi esterni non siano più utilizzati al termine dell'attività di somministrazione. La clientela dovrà essere adeguatamente informata, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, della disciplina oraria del presente comma.

9. Nel caso di accertata violazione dei limiti di cui ai precedenti commi 7 e 8, è prevista a carico dell'operatore commerciale, oltre alla sanzione pecuniaria determinata ai sensi di legge, l'applicazione di una sanzione accessoria rappresentata dall'adozione di un provvedimento di riduzione di un'ora dell'orario massimo consentito, per la durata di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Tale riduzione dell'orario potrà essere oggetto di estensione, sia in riferimento all'orario di chiusura che sarà ulteriormente anticipato, sia in riferimento alla durata di tale limitazione oltre i sei mesi previsti, nel caso in cui venga accertata la reiterazione della violazione.

10. In merito all'effettuazione dei piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi, i titoli di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14/2003 ss.mm.ii. (autorizzazione e S.C.I.A.) abilitano alla installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. La presenza di tali apparecchiature presuppone il possesso di idonea Documentazione di impatto acustico, conservata presso l'esercizio a disposizione di eventuali controlli da parte delle preposte autorità.

11. Gli stessi titoli di cui al precedente comma 8 abilitano inoltre alla effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. .

12. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, nonché quanto stabilito dal vigente Regolamento per le Attività Rumorose Temporanee.

13. Sono fatte salve altresì le disposizioni in materia di orari nelle zone di cui all'art. 18 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 22 Orari dell'attività di somministrazione nei circoli privati

1. Nei circoli privati, l'attività di somministrazione ai soci può essere svolta in orari rimessi alla libera determinazione degli esercenti, analogamente a quanto stabilito per i pubblici esercizi all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il dirigente competente, sulla base degli accertamenti delle forze dell'ordine in merito al disturbo alla quiete pubblica provocato, anche indirettamente, dall'attività, nonché di accertamenti dell'ARPAE sul superamento dei limiti di rumore di zona derivanti da tali attività, adotta coerenti misure per limitare, graduando a seconda dei casi, la fascia oraria di esercizio, disponendo un anticipo della chiusura fino alle ore 23 e/o un posticipo dell'apertura fino alle ore 7,00. Le limitazioni possono riguardare anche solamente lo svolgimento dell'attività sulle aree esterne.

3. Nel caso di persistente disturbo o di superamento dei limiti di rumore, la fascia oraria di attività potrà essere ulteriormente ridotta anticipando la chiusura fino alle ore 22 e/o posticipando l'apertura fino alle ore 8.

4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, nonché quanto stabilito dal vigente Regolamento per le Attività Rumorose Temporanee.

5. Sono fatte salve altresì le disposizioni in materia di orari nelle zone di cui all'art. 18 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

CAPO V

Norme finali e disposizioni transitorie

Art. 23 Disposizioni e indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini e per contrastare fenomeni di degrado urbano

1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che vivono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari dei predetti esercizi sono tenuti a:

- Assicurare la completa pulizia e igiene di tutti gli spazi antistanti l'esercizio e le aree attigue;
- Prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi (canti, schiamazzi, chiacchiericci) degli avventori nelle aree esterne l'esercizio;
- Osservare il contenimento delle emissioni sonore sia internamente che esternamente al locale in conformità alla normativa vigente; in ogni caso la diffusione musicale all'esterno dovrà cessare entro le ore 23,30, salvo che la distanza della più vicina abitazione sia tale da non causare disturbo, condizione in ogni modo comprovata da documentazione di impatto acustico formulata ai sensi della L.R. 9.05.01 n. 15 e della relativa DGR 14.04.04 n. 673;
- Evitare situazioni di affollamento o ressa degli avventori o frequentatori dei locali potenzialmente lesivi degli interessi dei cittadini contermini, davanti ai locali o nelle aree attigue;
- Assicurare che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie, utilizzabile fino alle ore 1.00, venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile;
- Non effettuare vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21,00 alle ore 06,00, ad eccezione dei family bag.

2. Relativamente alle disposizioni di cui al presente articolo il Sindaco potrà adottare specifiche ordinanze, in particolare potrà vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche in determinate fasce orarie, anche limitatamente a parti del territorio comunale o per singole situazioni e per periodi definiti.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, potrà comportare la sospensione dell'attività o, in caso del ripetersi delle violazioni stesse, la revoca dell'autorizzazione di pubblico esercizio.

Art. 24 Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b), della L.R. 14/03 ss.mm.ii., l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande è revocata:

1. qualora nei confronti del titolare venga adottato, per tre volte in 24 mesi, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 100 del TULPS;

2. per il ripetersi di comportamenti già sanzionati per almeno 3 volte in 12 mesi con provvedimenti di sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 10 del TULPS.

Art. 25 Ordinanze Sindacali

1. Ad integrazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, il Sindaco potrà adottare specifiche ordinanze contenenti prescrizioni, divieti, limitazioni, condizioni, in particolare con riferimento alla disciplina degli orari, per meglio disciplinare gli aspetti di interesse pubblico a tutela dei cittadini contermini e della cittadinanza in genere; questo anche in relazione a singole situazioni che evidenzino elementi ambientali e insediativi di forte criticità, quali ad esempio la vicinanza a ospedali, case di cura o di riposo.

Art. 26 Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro cinquecento.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24.11.81 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'esercizio dell'attività in assenza di uno dei requisiti di cui all'art. 8, comma 5, della legge 14/03 ss.mm.ii., comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, anche la sospensione dell'attività per il tempo necessario alla sua regolarizzazione.

Art. 27 Controlli

1. L'attività di controllo circa il rispetto del presente regolamento e della disciplina sovraordinata di settore sopra richiamata è svolta dalla Polizia Locale e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 28 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi nazionali, regionali, allo statuto e ai regolamenti comunali.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, secondo quanto disposto dall'art 6, comma 4, del vigente Statuto comunale.